

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____, residente a _____ in via _____

iscritto all'Organizzazione/Associazione _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e dell'art. 9 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Camere di Commercio I.A.A. di Trento e di Bolzano, approvato con Decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2007, n. 9/L.
- di non rilevare a proprio carico le cause ostative allo svolgimento dell'incarico di cui all'art. 10 del sopraccitato Testo Unico.
- di essere disponibile alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Data _____

Firma autografa del dichiarante (*)

Allegati: documento di identità del firmatario (**)

(*) La firma autografa non è necessaria se la dichiarazione viene firmata digitalmente dal dichiarante.

(**) L'allegato non è necessario se la dichiarazione viene firmata digitalmente.

NOTE

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”.

Art. 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 76 - Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Statuto camerale

Art. 18 – Requisiti soggettivi per la carica di consigliere

1. Nell'ambito dei consiglieri di cui all'art. 17, comma 1, lett. a)*, possono essere nominati componenti persone maggiorenni che siano titolari o legali rappresentanti di imprese che sono iscritte nel registro delle imprese nel settore da rappresentare.
2. Per i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, vige il requisito della maggiore età e dell'iscrizione in una delle associazioni rappresentate.
3. I membri del Consiglio sono soggetti alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

* Quarantacinque consiglieri, in rappresentanza dei settori economici.

D.P.Reg. 12 dicembre 2007, n. 9/L “Approvazione del testo unico delle leggi regionali «sull’ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano»”.

Art. 9 - Requisiti per la nomina a membro del Consiglio camerale (art. 8 L.R. 7/1982; art. 3 L.R. 22/1988)

1. Possono essere nominati membri del Consiglio i cittadini maggiorenni, che, operando negli specifici settori dell’economia locale [...o appartenendo alle categorie professionali...] da considerarsi ai fini della richiesta di designazione, siano titolari, responsabili o amministratori con rappresentanza di imprese private o pubbliche iscritte nel registro delle ditte, [...ovvero siano localmente esercenti una libera professione con iscrizione all’albo di una delle categorie predette].

Art. 10 - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio camerale (art. 9 L.R. 7/1982; art. 4 L.R. 22/1988; art. 15 L.R. 3/2007)

1. Non sono eleggibili alla carica di membro del Consiglio i dipendenti camerale, nonché quelli dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni e coloro che abbiano in atto rapporti creditizi o debitori con la Camera.

2. È incompatibile con la carica di membro del Consiglio quella di Consigliere regionale.

3. Nessuno può essere nominato membro, nella medesima consiliatura, del Consiglio della Camera di Trento e di quello della Camera di Bolzano.